



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, GESTIONE E SICUREZZA SEDI  
DI LAVORO

SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

**Responsabile di settore Simona VOLTERRANI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8600 del 20-05-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 9900 - Data adozione: 09/06/2021**

Oggetto: Quantificazione in sede consuntiva delle risorse per il salario accessorio del personale non dirigente anno 2020

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/06/2021

Numero interno di proposta: 2021AD011314

## LA DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed in particolare l’art. 3 che prevede che a decorrere dal 01.01.2015 le amministrazioni territoriali conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati;

RICHIAMATO l’allegato 4.2 (principio contabile della contabilità finanziaria) al d.lgs. 118/2011 che al paragrafo 5.2 disciplina le modalità di imputazione contabile delle spese del personale;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Organizzazione, personale, gestione, sicurezza sedi di lavoro n. 8600 del 20.05.2021 avente ad oggetto “*Attribuzione incarichi responsabile di settore della Direzione Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro ai sensi dell’art. 17, della L.R. 8 gennaio 2009, n.1*”;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*” con cui è stato avviato il riordino delle funzioni svolte dalle province, prevedendo che lo Stato e le Regioni, ciascuno secondo le rispettive competenze, procedessero all’attribuzione ad altri enti territoriali delle funzioni non fondamentali ed in particolare l’art. 1 comma 96 che prevede “*Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni: a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all’atto del trasferimento, nonché l’anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all’ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell’ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge (...)*”;

DATO ATTO che:

- Con la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “*riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.*”, così come modificata dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70, recante “*disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011*”, dalla legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 “*Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011*”, dalla legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70 “*Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011 , 22/2015 , 70/2015 , 9/2016 .*”, dalla legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 “*Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015 .*”, dalla

*legge regionale 2 agosto 2017, n. 42, “Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca conseguenti al riordino delle funzioni provinciali, e per la conclusione del processo di riordino. Modifiche alla l.r. 22/2015” e dalla legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78, “Legge di stabilità per l’anno 2018”* la Regione Toscana ha dato attuazione alla legge 56/2014 dettando tra l’altro disposizioni (all’art. 9), nel quadro dei principi contenuti nella l. 56/2014, in materia di salario accessorio del personale trasferito presso la Regione;

- con i decreti dirigenziali n. 6283 del 23.12.2015, n. 5 del 04.01.2016, n. 122 del 22.01.2016, n. 625 del 23.02.2016 sono state inquadrare 1.045 unità di personale, di cui 24 di qualifica dirigenziale, provenienti dalle Amministrazioni provinciali, dalla Città metropolitana e da alcune Unioni di Comuni della Toscana con decorrenza 01.01.2016;
- con il decreto dirigenziale n. 4611 del 22.06.2016 sono state inquadrare ulteriori 7 unità provenienti da alcune Amministrazioni provinciali con decorrenza dal 01.07.2016;
- con il decreto dirigenziale n. 14242 del 27.12.2016 sono state inquadrare ulteriori 6 unità provenienti da alcune Amministrazioni provinciali con decorrenza dal 01.01.2017;
- in applicazione della succitata normativa nazionale e regionale negli anni 2016 e 2017 all’interno del fondo delle risorse destinate alla contrattazione integrativa sono state create specifiche partizioni destinate esclusivamente al personale trasferito ai sensi della l.r. 22/2015;
- con legge 27 dicembre 2017, n. 205 *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* è stato disposto che *“al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell’articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle Amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall’articolo 1, comma 96, lettera a) della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell’assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell’amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell’amministrazione di provenienza, per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell’amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all’anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all’art. 23 comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente procedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell’equilibrio di bilancio.”* e che tale disciplina si applica al personale trasferito presso la Regione Toscana, nell’ambito dei processi di riordino istituzionale di cui alla l. 56/2014, incluso negli allegati D e D bis della l.r. 22/2015;
- con il DPCM 8 marzo 2019, *“Disposizioni, in via sperimentale, sul trattamento accessorio del personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario e le Città metropolitane”* sono stati determinati i parametri per l’applicazione del richiamato art. 1, comma 800, della l. 205/2017;

- dai dati riportati nell'allegato A al succitato DPCM si evince il rispetto dei parametri da parte della Regione Toscana ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 800 della l. 205/2017;
- con decisione di Giunta n. 32 del 17.06.2019 avente ad oggetto "*Indirizzi in materia di contrattazione decentrata e di risorse per il trattamento accessorio del personale del comparto a valere sul fondo 2018 alla luce del D.P.C.M. 8 marzo 2019. Revoca decisione Giunta regionale n. 12 del 03.06.2019*", la Giunta, a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 08.03.2019, ha autorizzato, a partire dall'anno 2018 l'incremento del fondo delle risorse decentrate in applicazione dell'art. 1, comma 800, della l. 205/2017, nella misura massima consentita, pari, con riferimento alle unità di personale transitate nel corso del 2016 in attuazione dei processi di riordino istituzionale di cui alla l.r. 22/2015 calcolati al netto delle unità del personale regionale cessato dal servizio, all'intero differenziale esistente tra il valore pro capite delle risorse destinate al trattamento economico accessorio 2016 del personale inquadrato in attuazione della l.r. 22/2015, rispetto al valore pro capite delle risorse destinate al trattamento economico accessorio 2016 del restante personale, entrambi calcolati avendo a riferimento il personale in servizio al 31 dicembre 2016. Le unità di proprio personale cessate dal servizio nel 2016 sono calcolate confrontando il personale a tempo indeterminato in servizio al 01/01/2016 con quello in servizio al 01/01/2017, al netto degli ingressi per nuove funzioni e per trasferimenti operati a seguito di processi di riordino istituzionale diversi rispetto a quelli disposti con la l.r. 22/2015;

VISTO il decreto legge 25.06.2008, n. 112 "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*", convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, ed in particolare:

- l'art. 61 comma 9 che prevede che il 50% del compenso spettante ai dipendenti per partecipazione a commissioni di collaudo e collegi arbitrali successivi o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 112/2008 stesso venga riassegnato ai fondi per la contrattazione integrativa;
- l'art. 71 comma 1 e le relative indicazioni operative fornite dalla Conferenza delle Regioni, che, nel definire il trattamento economico spettante ai dipendenti nei primi dieci giorni di assenza per malattia, prevedono che i risparmi da ciò derivanti, resi indisponibili alla contrattazione integrativa, vadano a migliorare i saldi di bilancio delle Amministrazioni non statali;

VISTO il d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 "*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" ed in particolare, all'art. 23 il comma 2, che prevede che "*(...) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. (...)*";

VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*" convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, n. 58 ed in particolare l'art. 33, comma 1: "*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale,*

*manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;*

VISTO il decreto 3 settembre 2019 “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni.*”, nel quale sono dettate disposizioni applicative dell’art. 33 del citato d.l. 34/2019, ove in premessa è rilevato che “*il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e’ adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018*”;

DATO ATTO che in sede di quantificazione preventiva l’Amministrazione, in attesa delle necessarie indicazioni di carattere operativo aveva ritenuto attenersi al limite storico riservandosi di procedere all’adeguamento in sede di quantificazione consuntiva, al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 33 del d.l. 34/2019;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico – Uffici XIII-XIV con cui, in risposta alla nota n. 5532/C1PERS/C7SAN DEL 15.07.2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome avente ad oggetto “*Richiesta di parere relativamente alla gestione dei vincoli di spesa del personale a seguito della disciplina di cui all’art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni*”, si

forniscono indicazioni di carattere operativo per l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017 previsto dall'art. 33 del succitato d.l. 34/2019 ed in particolare:

- 1) calcolo del valore medio 2018: il valore medio è il quoziente tra:
  - a. il fondo per la contrattazione integrativa dell'anno 2018, così come certificato dal Collegio dei Revisori ex art. 40 bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 e risultante dalla tabella 15 del conto annuale dell'anno 2018, preso al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017;
  - b. il personale in servizio al 31.12.2018 che risulti destinatario del fondo, includendo in tale aggregato le unità a tempo determinato, indeterminato in comando presso l'ente ed escludendo il personale dell'ente comandato presso altre amministrazioni ecc.;
- 2) Calcolo della variazione del limite per l'anno di riferimento: per l'individuazione delle unità di personale presenti nell'anno di riferimento si considerano i cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi per la contrattazione integrativa prendendo a riferimento *“unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa”* Il calcolo viene effettuato conteggiando il numero dei cedolini stipendiali, riproporzionato in caso di part time, e diviso per dodici, arrotondato alla seconda cifra decimale ove necessario. Tale personale deve essere confrontato con il personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2018 che accede alle risorse accessorie. Il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 verrà aumentato o diminuito (garantendo la salvaguardia del limite originario qualora il personale in servizio nell'anno di riferimento sia inferiore al personale in servizio al 31.12.2018 come specificato nella premessa del decreto 3 settembre 2019 *“Misure per la definizione delle capacità' assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni.”*) di una quantità pari al prodotto tra il valore medio pro capite del trattamento economico accessorio rilevato per l'anno 2018 e il numero di unità in aumento o in diminuzione rispetto al personale al 31.12.2018;

ATTESO che:

- Il valore delle risorse per il trattamento economico accessorio (comprese le risorse destinate alle posizioni organizzative) dell'anno 2018 utili ai fini del calcolo del valore medio del trattamento accessorio di tale anno ammontano a € 34.114.079, come risulta dal decreto dirigenziale n. 10154 del 19.06.2019 avente ad oggetto *“quantificazione in sede consuntiva delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente anno 2018”*;
- i dipendenti (compresi titolari di posizione organizzativa) in servizio al 31.12.2018 che accedevano alle risorse per il trattamento economico accessorio erano composti da 3.365 unità;
- il valore medio del trattamento economico accessorio dell'anno 2018 ammonta pertanto a € 10.138;
- ai fini del calcolo dell'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, i dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2018 che accedevano alle risorse per il trattamento economico accessorio, rapportati a tempo pieno in caso di part time, sono pari a 3.135,15 unità; a fronte, i dipendenti in servizio nell'anno 2020 che accedevano alle risorse per il trattamento economico accessorio calcolati come sopra specificato sulla base dei cedolini stipendiali erogati assommano a 2.923,23 unità;

RILEVATO, pertanto, che per l'anno 2020 si conferma il valore "storico" del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;

VISTO il CCNL del personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.05.2018, articoli da 67 a 70 quinquies, che regolano la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente ed il relativo utilizzo;

RICHIAMATO l'art. 67 del CCNL 2016-2018, ed in particolare:

- il comma 1 che prevede che *"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33 comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,2% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi"*;
- il comma 2, lett. e), in base al quale gli enti possono incrementare la componente stabile delle risorse decentrate *"(...) degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017 (...)*;
- il comma 4 in base al quale *"In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza."*;
- il comma 7, in base al quale *"La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017"*;

RICHIAMATI altresì:

- l'art. 15, comma 5, del CCNL 2016-2018, in base al quale *"A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti"*;
- l'art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 2016-2018, ove si stabilisce che *"l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67"* rientra tra le materie oggetto di contrattazione integrativa;

VISTA la decisione di Giunta regionale n. 88 del 27.07.2020 avente ad oggetto “*Indirizzi in materia di salario accessorio del personale non dirigente per l’anno 2020*”, con la quale la Giunta ha autorizzato l’inserimento nel fondo delle risorse decentrate dell’anno 2020 (parte variabile), previa verifica della relativa capacità di spesa, delle risorse di cui all’art. 67, comma 4, del CCNL 2016-2018 nella misura massima consentita dal CCNL (1,2% del monte salari dell’anno 1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza), pari a € 490.472;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 10475 del 27.06.2018 avente ad oggetto “*Quantificazione in sede consuntiva del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente anno 2017*”;

EVIDENZIATO che con il citato decreto dirigenziale n. 10475 del 27.06.2018 le risorse stabili erano quantificate in complessivi € 30.909.711, cui si aggiungono € 307.288 a titolo di quota a carico del bilancio regionale per il finanziamento delle progressioni economiche all’interno della categoria, aggiornata con il CCNL 31.07.2009, per un totale di € 31.216.999 così dettagliate:

<b>RISORSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' e quota a carico del bilancio progressioni economiche all'interno della categoria aggiornata con il CCNL 31.07.2009 ANNO 2017</b>			
Descrizione	partizione relativa al personale cui NON si applica la l.r. 22/2015	partizioni relative al personale cui si applica la l.r. 22/2015	TOTALE
CCNL 22.01.2004, art. 31 c. 2	24.294.573	4.498	24.299.071
CCNL 22.01.2004, art. 32 c. 1, 2 e 7	696.375		696.375
CCNL 09.05.2006 art. 4, c. 5	290.702		290.702
Applicazione legge regionale 66/2011 art. 38 (ARTEA)	604.661		604.661
Applicazione legge regionale 65/2010 (servizio fitosanitario)	63.547		63.547
Applicazione legge regionale 65/2010 (trasporto pubblico locale)	38.110		38.110
Applicazione l.r. 22/2015		4.621.782	4.621.782
Applicazione l.r. 22/2016 (ex APET)	117.380		117.380
Applicazione l.r. 35/2015 (CAVE)	159.821		159.821
Applicazione L. 208/2015 art. 1 comma 512 (soggetto aggregatore)	18.262		18.262
Quota a carico bilancio RT finanziamento progressioni economiche aggiornata con il CCNL 31.07.2009	307.288		307.288
<b>Totale</b>	<b>26.590.719</b>	<b>4.626.280</b>	<b>31.216.999</b>

**Tabella 1**

RICHIAMATI gli accordi per la quantificazione del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2017 sottoscritti in data 31.07.2017 ed in data 05.07.2018, da cui risulta che le risorse stabili destinate alle posizioni organizzative e alle alte professionalità ammontano a complessivi € 7.590.064, così dettagliati:

<b>RISORSE STABILI DESTINATE NELL'ANNO 2017 ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE</b>		
partizione relativa al personale cui NON si applica la l.r. 22/2015	Partizioni relative al personale cui si applica la l.r. 22/2015	Totale
6.753.026	837.038	7.590.064

**Tabella 2**

DATO ATTO pertanto che le risorse di cui all'art. 67, comma 1, del CCNL 2016-2018 che affluiscono al fondo delle risorse decentrate dell'anno 2020 ammontano a complessivi € 23.626.935:

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020	
unico importo consolidato art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018	31.216.999
Risorse destinate alle posizioni organizzative	- 7.590.064
Totale	23.626.935

Tabella 3

DATO ATTO altresì che:

- con l' *“accordo preventivo sull'utilizzo delle risorse dell'anno 2019”* sottoscritto dall'Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 31.07.2019 le Parti negoziali hanno concordato, avvalendosi delle disposizioni di cui al succitato art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 2016-2018, di incrementare, a decorrere dal 2019, le risorse già destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, pari a € 7.590.064, di € 217.900, finalizzati al riequilibrio delle posizioni organizzative del personale trasferito presso la Regione Toscana in attuazione della l.r. 22/2015, con corrispondente riduzione delle risorse del fondo delle risorse decentrate, ciò al fine di assicurare il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017; tale destinazione è stata recepita nei decreti dirigenziali nn. 14650 del 09.09.2019 e 8474 del 10.06.2020 di quantificazione delle risorse per il salario accessorio dell'anno 2019;
- con il contratto collettivo integrativo (CCI) sottoscritto dall'Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 20.12.2019, le Parti negoziali hanno concordato, avvalendosi delle disposizioni di cui al succitato art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 2016-2018, di incrementare, a decorrere dal 2020, le risorse già destinate nel 2019 al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, pari a € 7.807.964 - ivi comprese risorse di cui al precedente alinea (€ 217.900) - di ulteriori risorse per € 527.100, così dettagliate
  - o € 129.600, da destinare all'incremento della retribuzione di posizione e di risultato delle p.o. di terzo livello;
  - o € 397.500, da destinare per gli anni 2020-2022 al rafforzamento del presidio delle funzioni acquisite ai sensi della l.r. 22/2015; la loro destinazione al finanziamento delle posizioni organizzative sarà confermata in tutto od in parte anche per gli anni successivi in esito a specifica verifica da effettuarsi nel 2022 in ordine all'ammontare delle risorse da destinare ai compensi di produttività del personale non titolare di posizione organizzativa, come previsto al paragrafo 8.3 del citato CCI;

RILEVATO pertanto che le risorse di cui all'art. 67, comma 1, del CCNL 2016-2018 che affluiscono al fondo delle risorse decentrate dell'anno 2020, per effetto della sottoscrizione dei succitati accordi ammontano a complessivi € 22.881.935:

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020	
unico importo consolidato art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018	31.216.999
risorse destinate alle posizioni organizzative	- 7.590.064
ulteriori risorse destinate alle posizioni organizzative (art. 7, c.4, lett. u) CCNL 2016-2018 (dal 2019)	- 217.900
ulteriori risorse destinate alle posizioni organizzative (art. 7, c.4, lett. u) CCNL 2016-2018 (dal 2020)	- 129.600
ulteriori risorse destinate alle posizioni organizzative (art. 7, c.4, lett. u) CCNL 2016-2018 (dal 2020, soggette a verifica nel 2022)	- 397.500
Totale	22.881.935

Tabella 4

DATO ATTO altresì che:

- le risorse necessarie per il finanziamento della quota dell'indennità di comparto a carico del bilancio dell'Ente ammontano per l'anno 2020 a complessivi € 168.674;
- la Giunta regionale, con la succitata decisione n. 88 del 27.07.2020 ha autorizzato, previa verifica della disponibilità di bilancio, l'inserimento nel fondo delle risorse decentrate dell'anno 2020 – parte variabile – delle risorse di cui all'art. 67, comma 4, del CCNL 2016-2018 in misura pari a € 490.472, corrispondenti all'1,2% del monte salari dell'anno 1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza, risorse che trovano copertura secondo quanto specificato nell'allegato A – prospetto di copertura finanziaria, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- le risorse di cui all'art. 67, comma 2, lett. c) del CCNL 2016-2018, corrispondenti all'importo annuo della RIA in godimento al personale che risulta cessato dal servizio negli anni 2017-2019 ammontano a € 101.077;
- le risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) del CCNL 2016-2018, corrispondenti al rateo della RIA in godimento del personale cessato nell'anno 2019, che alimentano il fondo 2020 – parte variabile - ammontano a € 23.384;
- le risorse corrispondenti ai compensi professionali per il patrocinio legale dell'Ente derivanti da sentenze favorevoli con compensazione di spese che alimentano il fondo dell'anno 2020 – parte variabile – ammontano a € 220.418;
- le risorse che, in applicazione dell'art. 61, comma 9, del d.l. 112/2008 convertito con modificazioni dalla l. 133/2008 alimentano il fondo dell'anno 2020 – parte variabile – ammontano a € 4.885;
- le decurtazioni del fondo consolidate ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, come risultanti dalla quantificazione in sede consuntiva del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2017 operata con il citato decreto dirigenziale n. 10475 del 27.06.2018, ammontano a complessivi € 1.946.788, così dettagliati:

Decurtazioni consolidate	
Descrizione	Importo
Riduzioni del fondo (l.r. 27/07, delibera G.R. 766/2008)	204.273
Riduzione del fondo CCDI 11.09.2008	328.230
Riduzioni del fondo (accordo 20.07.2016)	213.737
Decurtazioni art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 anni 2011-2014	1.200.548
Totale decurtazioni del fondo / parte fissa	1.946.788

Tabella 5

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 13818 del 23.01.2019, nella quale si precisa che il tetto alle risorse destinate al salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, deve essere riferito, per il personale non dirigente del comparto funzioni locali, al totale delle risorse del fondo delle risorse decentrate, delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative e alle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario;

DATO ATTO che tale orientamento è stato confermato con le circolari della Ragioneria generale dello Stato n. 15 del 16.05.2019 e n. 16 del 15.06.2020 recanti istruzioni operative per la compilazione del conto annuale del personale di cui al titolo V del d.lgs. 165/2001;

DATO ATTO altresì che:

- il valore limite riferito all'anno 2016 previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, è stato quantificato, con riferimento alle risorse per la contrattazione integrativa, in complessivi € 28.689.267;
- le risorse destinate a remunerare il lavoro straordinario nell'anno 2016 erano quantificate in € 399.437 e che tale importo rimane confermato per l'anno 2020;
- in applicazione dell'art. 33 del d.l. 34/2019, per l'anno 2020 è confermato il limite "storico" di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

DATO ATTO che le risorse dell'anno 2020 soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 ammontano a € 30.279.121, di cui € 21.944.057 ascrivibili al fondo delle risorse decentrate, € 8.335.064 destinati alle posizioni organizzative, come risulta dalla seguente tabella, ed € 399.437 destinati alla remunerazione del lavoro straordinario:

<b>FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - QUANTIFICAZIONE CONSUNTIVA</b>	
<b>Risorse INCLUSE nell'applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017</b>	
Descrizione	IMPORTO
<b>RISORSE STABILI</b>	
Unico importo consolidato art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018	31.216.999
a detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018)	-7.590.064
a detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative - CCNL 2016-2018, art. 7 c.4, lett.u) (dal 2019)	-217.900
a detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative - CCNL 2016-2018, art. 7 c.4, lett.u) (dal 2020)	-129.600
a detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative - CCNL 2016-2018, art. 7 c.4, lett.u) (dal 2020, soggette a verifica nel 2022)	-397.500
CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. c)	101.077
<b>DECURTAZIONI DEL FONDO</b>	
Decurtazioni art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 anni 2011-2014	-1.200.548
riduzioni del fondo (l.r. 27/07; delibera G.R. 766/08)	-204.273
riduzione del fondo CCDI sottoscritto l'11.09.08	-328.230
riduzioni del fondo (accordo 20.07.2016)	-213.737
<b>RISORSE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE</b>	
Ind. di comparto - quota finanziata dal bilancio RT	168.674
<b>RISORSE VARIABILI</b>	
CCNL 2016 – 2018 art. 67, c. 4	490.472
CCNL 2016-2018, art. 67, c.3	248.687
Totale risorse decentrate soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017	21.944.057

Risorse destinate alle posizioni organizzative rientranti nei limiti di cui all'art. 23, c. 2, D.lgs. 75/2017)	8.335.064
TOTALE risorse per la contrattazione integrativa incluse nel calcolo del tetto art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017	30.279.121

Tabella 6

RILEVATO pertanto che l'ammontare delle risorse dell'anno 2020 soggette all'applicazione dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, come quantificate in sede consuntiva, supera il corrispondente limite 2016 di € 1.589.854 e che il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2020 quantificato con il presente decreto subirà una decurtazione di importo equivalente;

DATO ATTO che alimentano altresì il fondo dell'anno 2020:

- le risorse di cui all'art. 67, comma 2, lett. e) del CCNL 2016-2018, correlate all'applicazione dell'art. 1, comma 800, della l. 205/2017 per un importo pari a € 5.173.989, calcolato sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale decisione n. 32 del 17.06.2019;
- le risorse di cui all'art. 67, comma 2, lett. a) del CCNL 2016-2018 pari a € 83,20 per ciascun dipendente destinatario del CCNL di categoria in servizio al 31.12.2015 per un totale di € 204.672;
- le risorse previste dall'art. 67, comma 2, lett. b), del CCNL 2016-2018 (differenziali stipendiali per rideterminazione dell'importo delle progressioni economiche all'interno della categoria), quantificate in € 285.119;
- le risorse corrispondenti ai compensi professionali per il patrocinio legale dell'Ente derivanti da sentenze favorevoli con spese a carico della parte soccombente per un importo complessivo di € 119.196;
- le risorse corrispondenti ai risparmi accertati a consuntivo sulla disciplina dello straordinario per un importo pari a € 210.596;
- le risorse corrispondenti agli importi erogati ai dipendenti nel 2020 a titolo di compensi di progettazione ai sensi del d.lgs. 163/2006, pari a € 134.150;
- le somme non utilizzate del fondo dell'anno 2019 che, in applicazione dell'art. 68, comma 1, del CCNL 2016-2018 possono essere rinviate all'anno successivo, per un importo complessivo pari a € 5.631.390.

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2751 del 25.11.2016 con la quale il Segretario generale della Provincia di Lucca, a seguito della verifica amministrativo contabile effettuata dai Servizi ispettivi della Ragioneria generale dello Stato nell'anno 2013, dalla quale sono emerse irregolarità nella costituzione del fondo per la contrattazione integrativa del personale non dirigente negli anni 2008-2009:

- quantifica in € 257.431,41 la somma irregolarmente inserita nei fondi per la contrattazione integrativa della Provincia di Lucca, determinando in € 73.934,30 la quota corrispondente al personale trasferito presso la Regione Toscana, in attuazione della l.r. 22/2015;
- stabilisce che il recupero avvenga in non più di cinque rate annuali, a decorrere dal 2016;

VISTA la nota del segretario generale della Provincia di Lucca del 03.03.2017, acquisita al protocollo dell'ente al numero 115911/2017 con la quale si invita la Regione Toscana a procedere al recupero della somma di € 73.934,30 a valere sul fondo per la contrattazione integrativa - partizione relativa al personale trasferito dalla Provincia di Lucca in attuazione della l.r. 22/2015 - in cinque rate annuali del valore di € 14.786,86 ciascuna;

CONSIDERATO che a seguito del trasferimento alla Regione Toscana, disposto dalla l.r. 22/2015, della titolarità di una parte delle funzioni svolte dalla Provincia di Lucca:

- Il personale della Provincia di Lucca necessario allo svolgimento delle funzioni trasferite è stato inquadrato presso la Regione Toscana con decorrenza 01.01.2016;
- L'ammontare delle risorse per la contrattazione integrativa della Provincia di Lucca corrispondenti al personale trasferito ha incrementato, con decorrenza dal trasferimento del personale, il fondo della Regione Toscana, andando a costituire, fino all'anno 2017, una specifica partizione destinata esclusivamente al personale trasferito dalla Provincia di Lucca, confluita dal 2018, in applicazione della vigente normativa, nel "riunificato" fondo delle risorse decentrate della Regione Toscana;
- L'art. 9, comma 7 della l.r. 22/2015 dispone che la Regione eroga le risorse determinate a norma dell'art. 9 comma 6 compatibilmente con le esigenze di contenimento della spesa per la contrattazione integrativa comunicate dalle amministrazioni di provenienza del personale trasferito, conseguenti al mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi emerse anche nell'ambito delle verifiche ispettive di cui all'art. 60, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tali casi la Regione, anche successivamente al termine di cui al comma 5, primo periodo, (applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo stipulato conseguentemente al primo CCNL sottoscritto dopo la data di entrata in vigore della l.r. 22/2015) procede all'erogazione parziale delle somme di cui al comma 6 attenendosi a quanto comunicato dall'Amministrazione interessata in merito a tempi, importi e modalità di riassorbimento della quota ascrivibile al personale trasferito;

RILEVATA pertanto la necessità di procedere al recupero, con le modalità di cui all'art. 9, comma 7 della l.r. 22/2015 sopra richiamato, della somma indicata dalla Provincia di Lucca recuperando, a valere sulle risorse destinate al salario accessorio dell'anno 2020, una somma pari a € 14.786,86, corrispondente all'ultima delle cinque annualità indicate dalla provincia di Lucca, secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 7 della l.r. 22/2015, di cui per l'anno 2020 € 12.806,86 ascrivibili al fondo delle risorse decentrate dell'anno ed € 1.980 ascrivibili alle risorse destinate alle posizioni organizzative;

RILEVATO che le somme non corrisposte ai dipendenti in applicazione dell'art. 71 comma 1 del decreto legge 112/2008 ammontano per l'anno 2020 a € 14.748, di cui € 192 ascrivibili al fondo delle risorse decentrate ed € 14.556 relative alle risorse destinate alla retribuzione accessoria delle posizioni organizzative, e che tali somme saranno rese indisponibili alla contrattazione;

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2006 n. 64 "Legge finanziaria per l'anno 2007";

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2007 n. 67 "Legge finanziaria per l'anno 2008";

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2008 n. 69 "Legge finanziaria per l'anno 2009";

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020 n. 99 "*lancio di previsione finanziario 2021-2023*";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 11.01.2021 n. 2 avente ad oggetto "*Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023*";

VISTO il parere favorevole espresso dalla struttura competente in materia di risorse finanziarie;

ACQUISITO il parere del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana come previsto dall'art. 4, comma 1, lett. d) della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 "Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana";

DATA informazione alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori;

## DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di determinare in sede consuntiva la quantificazione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente della Regione Toscana dell'anno 2020 come risulta dalla seguente tabella:

### QUANTIFICAZIONE IN SEDE CONSUNTIVA DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2020

Descrizione	Importo
<b>RISORSE STABILI</b>	
Unico importo consolidato art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018	31.216.999
a detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018)	-7.590.064
a detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative - CCNL 2016-2018, art. 7 c.4, lett.u)	-217.900
Ulteriori risorse destinate alle posizioni organizzative (art. 7, c.4, lett. u) CCNL 2016-2018 (dal 2020)	-129.600
ulteriori risorse destinate alle posizioni organizzative (art. 7, c.4, lett. u) CCNL 2016-2018 (dal 2020, soggette a verifica nel 2022)	-397.500
CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. a)	204.672
CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. c)	101.077
CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. e) (risorse art. 1, c.800. l. 205/2017 - "riequilibrio")	5.173.989
<b>Totale risorse stabili</b>	<b>28.361.673</b>
<b>ONERI A CARICO DEL BILANCIO DELLA REGIONE</b>	
Quota finanziamento progressioni economiche	285.119
Finanziamento indennità di comparto quota art.33, c.4 lett. a) CCNL 22.01.2004	168.674
<b>Totale oneri a carico del bilancio regionale</b>	<b>453.793</b>
<b>RISORSE VARIABILI</b>	
CCNL 2016-2018 art. 67, comma 3	712.629
CCNL 2016-2018 art. 67, comma 4	490.472
Somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente	5.631.390
<b>Totale risorse variabili</b>	<b>6.834.491</b>
<b>DECURTAZIONI DEL FONDO / parte fissa</b>	
Riduzioni del fondo (l.r. 27/07, delibera G.R. 766/2008)	-204.273
Riduzione del fondo CCDI 11.09.2008	-328.230

riduzioni del fondo (accordo 20.07.2016)	-213.737
Decurtazioni art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 anni 2011-2014	-1.200.548
Decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017)	-1.589.854
<b>Totale decurtazioni del fondo / parte fissa</b>	<b>-3.536.642</b>
<b>TOTALE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA</b>	<b>32.113.315</b>

Tabella 7

2. di dare atto che nelle risorse di cui al precedente 1) sono incluse le risorse di cui all'art. 67, comma 2, lett. e) del CCNL 2016-2018, per un importo di € 5.173.989, calcolate secondo quanto indicato nella decisione di Giunta regionale n. 32 del 17.06.2019;
3. di dare atto che nella quantificazione di cui al precedente punto 1) sono comprese le somme di cui all'art. 67, comma 4, del CCNL del personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018, sottoscritto in data 21.05.2018, per un importo di € 490.472;
4. di dare atto che nell'ammontare delle risorse di cui al punto 1) è inclusa la somma di € 12.806,86 che deve essere oggetto di recupero a seguito della verifica effettuata dai servizi ispettivi della Ragioneria generale dello Stato presso la provincia di Lucca nell'anno 2013, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 7, della l.r. 22/2015;
5. di quantificare le risorse destinate nell'anno 2020 al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, in conformità all'art. 67, comma 1, del CCNL del comparto funzioni locali, triennio 2016-2018 e dell'art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 2016-2018, in complessivi € 8.335.064;
6. di dare atto che nell'ammontare delle risorse di cui al punto 5) è inclusa la somma di € 1.980 che deve essere oggetto di recupero a seguito della verifica effettuata dai servizi ispettivi della Ragioneria generale dello Stato presso la provincia di Lucca nell'anno 2013, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 7, della l.r. 22/2015;
7. di rendere indisponibili alla contrattazione le risorse corrispondenti alle economie derivanti dall'applicazione per l'anno 2020 dell'art. 71 del decreto legge 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, quantificate in € 14.748, di cui 192 € ascrivibili al fondo delle risorse decentrate ed € 14.556 relative alle risorse destinate alla retribuzione accessoria delle posizioni organizzative;
8. di dare atto che la quantificazione del fondo di cui al punto 1), unitamente alle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative di cui al punto 5), per un totale di € 40.448.379 genera una spesa per oneri riflessi e IRAP a carico dell'Amministrazione pari a € 13.332.277,46 per un totale di € 53.780.656,46 al lordo oneri, spesa che risulta coperta secondo quanto indicato nell'allegato A – Prospetto di copertura finanziaria - del presente decreto, del quale esso costituisce parte integrante e sostanziale.

La dirigente responsabile

*Allegati n. 1*

A *Prospetto di copertura finanziaria*

*b6d3f1d8ed16afb9758b800713ae357ba041e54e96a8f4749c52e3a47784ebdc*

**CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**Positivo**

**CERTIFICAZIONE**